

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 175-1/2023 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

**LIZZIO SALVATORE**, nato a Catania il 04.12.1965 (cf. LZZSVT65T04C351A), residente in Catania Viale Grimaldi n. 16, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Palma Cuntrò, con l'ausilio del dott. Alfio Pistorio, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei dott.ri Commercialisti di Catania;

rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria (analiticamente rappresentata nella relazione datata 12.12.2023) di euro 68.080,43 - esclusi i compensi di difesa, i costi della procedura e le somme da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi - con una rata mensile media pari a € 983,40;

rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso e che le spese mensili per il suo mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 780,00, somma cui va aggiunto l'assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie ed ai figli di euro 500,00 mensili;

rilevato che il Lizzio è dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal 29.4.2009 con la qualifica di "ausiliario" ed il suo reddito netto annuale medio negli ultimi 4 anni ascende ad euro 21.513,50 netti (tenuto conto dell'indennizzo straordinario erogato dall'INAIL nel 2022, derivante da infortunio sul lavoro, per la somma di euro 7.389,11) che corrisponde alla somma media mensile netta di euro 1.793,00 circa;

rilevato che il Lizzio non risulta proprietario di alcun bene immobile;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, il Lizzio è proprietario di quattro veicoli – analiticamente descritti in seno alla relazione) tutti privi di valore di mercato tanto da essere in corso la rottamazione di tre veicoli mentre un solo veicolo (targato BF594ZA) risulta circolante ed in uso;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse ed essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione principale) alla crisi coniugale che ha determinato la separazione giudiziale dalla moglie Vinciguerra Francesca, avviata nel 2003 (allorquando la coppia aveva già tre figli di cui l'ultimo nato nel dicembre 2001) sicchè – a seguito di quanto disposto dall'ordinanza presidenziale del 6.10.2003 – il Lizzio fu tenuto a corrispondere alla moglie ed ai figli un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili e la casa coniugale venne assegnata alla ex moglie con la susseguente necessità di reperire un alloggio in affitto - oltre a dover sostenere il pagamento della rata del finanziamento Accord, pari ad euro 132,00 mensili – percependo (con le attività di lavoro saltuario che svolgeva negli anni 2004-2005) circa euro 600,00 mensili;

ritenuto che, di conseguenza, vennero ad accumularsi arretrati rilevanti dell'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento, persistendo la necessità di sostenere il pagamento di un canone di locazione nonchè le spese straordinarie di trasloco/ristrutturazione dei vari immobili presso i quali ha alloggiato (tutti ubicati nel Comune di Militello Val di Catania, ove svolge l'attività di lavoro);

ritenuto che, a partire dal maggio 2005 – avendo stipulato un contratto a tempo determinato presso l'ASP – il Lizzio ha contratto vari finanziamenti al fine di estinguere – almeno in parte - il debito derivante dagli arretrati del mantenimento, che ascendevano a circa euro 10.000,00 ma il progressivo indebitamento (analiticamente descritto nella relazione dell'O.C.C.) e la disgregazione del proprio nucleo familiare hanno provocato anche l'insorgenza di disturbi psichici (diagnosticati nel 2022 come “disturbo d'ansia-stress lavoro correlato”) che hanno reso necessario il ricorso a terapia farmacologica non supportata dal Servizio Sanitario Nazionale;

ritenuto che le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione), tenuto conto che la stipulazione dei finanziamenti si palesa non più sostenibile a partire dalla sottoscrizione del finanziamento con la società Avvera S.p.A. per la somma complessiva di euro 13.790,75 da restituire mediante il pagamento di n. 120 (centoventi) rate mensili di euro 227,60, tenuto conto dei precedenti impegni finanziari assunti e dell'obbligo di corrispondere la somma di euro 500,00 a titolo di assegno di mantenimento, il che induce ad escludere la configurabilità della colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento;

ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata in seno alla relazione del 17.1.2024, prevede:

il pagamento al 100% le spese prededucibili;

il pagamento al 60% dei creditori privilegiati;

il pagamento al 50% dei creditori chirografari, il tutto analiticamente rappresentato segue.

a) **Comune di Militello Val di Catania**, debito complessivo “privilegiato” pari ad euro 633,00, per il quale è previsto un abbattimento del 40% (euro 253,20), con un **residuo da pagare pari ad euro 379,80**;

- b) **Agenzia Entrate Riscossione**, debito complessivo “privilegiato” per euro 11.817,17, per il quale è previsto un abbattimento del 40% (euro 4.726,87), con un **residuo da pagare pari ad euro 7.090,30**;
- c) **Dipartimento delle Finanze ed Entrate Regione Sicilia**, debito complessivo “privilegiato” per euro 3.670,11, per il quale è previsto un abbattimento del 40% (euro 1.468,04), con un **residuo da pagare pari ad euro 2.202,07**;
- d) **Area Riscossioni S.r.l.**, debito complessivo “privilegiato” per euro 288,00, per il quale è previsto un abbattimento del 40% (euro 115,20), con un **residuo da pagare pari ad euro 172,80**;
- e) **Santander Consumer Bank S.p.A.**, debito complessivo “chirografario” per euro 8.253,00, per il quale è previsto un abbattimento del 50% (euro 4.216,50), con un **residuo da pagare pari ad euro 4.216,50**;
- f) **Ak Nordic Ab (già Unicredit S.p.A.) carta di credito n. 82802209**, debito complessivo “chirografario” per euro 215,95, per il quale è previsto un abbattimento del 50% (euro 107,98), con un **residuo da pagare pari ad euro 107,98**;
- g) **Ak Nordic Ab (già Unicredit S.p.A.) finanziamento n. 11495008**, debito complessivo “chirografario” per euro 14.338,03, per il quale è previsto un abbattimento del 50% (euro 7.169,02), con un **residuo da pagare pari ad euro 7.169,02**;
- h) **Ak Nordic Ab (già Unicredit S.p.A.) contratto di conto corrente n. 300773990**, debito complessivo “chirografario” per euro 1.456,91, per il quale è previsto un abbattimento del 50% (euro 728,46), con un **residuo da pagare pari ad euro 728,46**;
- i) **Compass Banca S.p.A.**, debito complessivo “chirografario” per euro 9.114,91, per il quale è previsto un abbattimento del 50% (euro 4.557,46), con un **residuo da pagare pari ad euro 4.557,46**;
- j) **Avvera S.p.A.**, debito complessivo “chirografario” per euro 9.791,10, per il quale è previsto un abbattimento del 50% (euro 4.895,55), con un **residuo da pagare pari ad euro 4.895,55**;
- k) **Banca Ifis Npl S.p.A.**, debito complessivo “chirografario” per euro 7.524,50, per il quale è previsto un abbattimento del 50% (euro 3.762,25), con un **residuo da pagare pari ad euro 3.762,25**;
- l) **Agenzia Entrate Riscossione**, debito complessivo “chirografario” per euro 977,75, per il quale è previsto un abbattimento del 50% (euro 488,88) con un **residuo da pagare pari ad euro 488,88**;

ritenuto pertanto che il piano proposto prevede il pagamento ai creditori dell'importo di euro 41.406,76, di cui euro 35.681,04 da destinare nel complesso ai creditori, euro 1.300,00 per spese di gestione del conto corrente intestato alla procedura e, con riferimento al compenso dell'OCC, si prevede l'accantonamento mensile di 12 rate mensili, ipotizzando il compenso da liquidare alla conclusione della procedura – quantificato in via provvisoria in complessivi euro 2.553,72, al netto degli acconti già corrisposti - salva la liquidazione complessiva del compenso alla conclusione della procedura da parte del giudice delegato e la liquidazione di eventuali acconti - mentre le spese per l'assistenza legale vengono considerate quali crediti

in prededuzione nel limite di euro 1.560,00 ed euro 312,00 quali spese legali ammesse come credito privilegiato, il tutto secondo la tabella che segue:

	Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	% di soddisfo	Totale da pagare a rate	Nr. Rate
1)	OCC Commercialisti Catania	prededuzione	2.553,72	100%	2.553,72	12
2)	Spese gestione c/c OCC	prededuzione	1.300,00	100%	1.300,00	84
3)	Avv. Cuntrò (spese legali procedura)	prededuzione	1.560,00	100%	1.560,00	12
4)	Avv. Cuntrò (spese legali procedura)	privilegiato	520,00	60%	312,00	12
5)	Comune di Militello Val di Catania	privilegiato	633,00	60%	379,80	12
6)	Agenzia Entrate Riscossione	privilegiato	11.817,17	60%	600,00 6.490,30	12 72
7)	Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia	privilegiato	3.670,11	60%	250,00 1.952,07	12 72
8)	Area Riscossioni S.r.l.	privilegiato	288,00	60%	172,80	12
9)	Santander Consumer Bank S.p.A.	chirografario	8.253,00	50%	4.126,50	72
10)	Ak Nordic Ab (già Unicredit S.p.A.) carta di credito n. 82802209	chirografario	215,95	50%	107,98	12
11)	Ak Nordic Ab (già Unicredit S.p.A.) finanziamento n. 11495008	chirografario	14.338,03	50%	7.169,02	72
12)	Ak Nordic Ab (già Unicredit S.p.A.) contratto di conto corrente n. 300773990	chirografario	1.456,91	50%	728,46	72
13)	Compass Banca S.p.A.	chirografario	9.114,91	50%	4.557,46	72
14)	Avvera S.p.A.	chirografario	9.791,10	50%	4.895,55	72
15)	Banca Ifis Npl S.p.A.	chirografario	7.524,50	50%	3.762,25	72
16)	Agenzia Entrate Riscossione	chirografario	977,75	50%	488,88	72
	<b>Totale</b>		<b>67.447,43</b>		<b>41.406,76</b>	

ritenuto che il ricorrente si impegna a versare, nell'arco temporale di 84 mesi (sette anni), l'importo di € 41.406,76, con una rata mensile media di euro 513,00 circa;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta hanno presentato osservazioni alla proposta i creditori Agenzia delle Entrate – Riscossione e dalla Santander Consumer Bank S.p.A.;

rilevato che le osservazioni avanzate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione (concernenti, in sostanza, l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo rispetto al deposito dell'istanza, nei confronti degli enti impositori) non appaiono fondate per l'assorbente ragione che l'O.C.C. - con PEC del 9.2.2023 - aveva compulsato l'ente impositore (Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania) in merito alle posizioni di credito nei confronti del Lizzio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 68 comma 4 del CCI, senza ricevere alcun riscontro, come imposto dalla norma citata che prevede la

comunicazione – da parte dell’agente della riscossione e degli uffici fiscali, anche degli enti locali - del debito tributario accertato e degli eventuali accertamenti pendenti, il che induce a reputare tardiva ogni eventuale richiesta successiva di ammissione al passivo degli ulteriori crediti accertati ovvero in via di accertamento (con riguardo ai crediti di cui l’Agenzia delle Entrate lamenta l’esclusione);

rilevato che il gestore della crisi ha correttamente operato la distinzione tra tributi (imputati ai rispettivi enti impositori) aggio, interessi di mora e diritti di notifica;

rilevato che le osservazioni sollevate dalla Santander Consumer Bank S.p.A. – concernenti, per un verso la carenza del requisito della c.d. “meritevolezza” del ricorrente e, per altro verso, la non convenienza della proposta quanto alla falcidia del contratto di cessione del quinto stipulato dal Lizzio – vanno disattese, tenuto conto (quanto al primo profilo) che, come sopra osservato, il ripetuto ricorso al credito da parte del Lizzio non appare caratterizzato da colpa grave attesa la situazione personale e familiare dello stesso, in specie la separazione coniugale che ha implicato un rilevante incremento delle spese mensili;

ritenuto che vanno disattese anche le osservazioni sulla convenienza della proposta, dovendosi tenere conto che l’art. 67 co. 3 del Codice della Crisi consente la falcidia dei finanziamenti conseguiti con cessione del quinto e che non potrebbe ipotizzarsi un diverso trattamento di tale credito in violazione del principio della par condicio creditorum sia rispetto ai creditori privilegiati (per i quali è prevista una falcidia) che ai chirografari;

ritenuto che, come accertato dal gestore della crisi, tutti i soggetti che hanno erogato finanziamenti al Lizzio – ad eccezione della società Avvera S.p.A., quanto al finanziamento erogato nel dicembre 2021 - hanno operato una corretta valutazione del merito creditizio;

ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall’O.C.C. – posto che l’importo dei pagamenti rateali, pari ad euro 513,00 circa è compatibile con i bisogni della famiglia del ricorrente e con le entrate mensili medie, pari ad euro 1.793,00 circa, residuando una somma mensile di almeno euro 780,00 (pari a quella indicata come necessaria per le normali esigenze di vita del ricorrente) già detratto l’assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie ed ai figli di euro 500,00 mensili;

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che, come previsto dalla proposta, la rata sarà versata mensilmente dal datore di lavoro del Lizzio (previa apposita istanza da avanzare allo stesso) sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall’OCC, secondo l’entità e l’ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l’OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigilare sull’esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato*

*integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";*

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;

**P. Q. M.**  
**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Lizzio Salvatore e dispone che lo stesso compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

**DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 6 marzo 2024

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio